

DIPARTIMENTO DI AGRARIA

12/07/2017

REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO

SISTEMI FORESTALI E AMBIENTALI

Il presente documento regola la carriera degli studenti iscritti ai corsi di laurea in Sistemi Forestali e Ambientali del Dipartimento di Agraria.



REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO

Sistemi Forestali e Ambientali

ART. 1 – ACCESSO AL CORSO DI LAUREA

Al corso di laurea magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali possono accedere i laureati della classe di laurea 25 e delle classi 20 e 7 del previgente D.M. n. 509/99, e delle classi di laurea L21 (*Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale*) L32 (*Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura*) a cui è richiesta una adeguata preparazione iniziale che sarà verificata ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 270/04 con modalità stabilite nel regolamento didattico del corso e in osservanza del sotto riportato criterio:

- Avere conseguito almeno 35 CFU nei seguenti SSD: AGR01, AGR05, AGR08, AGR11, AGR12, AGR 16.

ART. 2 – ATTIVITÀ FORMATIVA

Le attività formative previste nel manifesto degli studi possono comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra Docenti e Studenti. In particolare possono essere previste:

- lezioni in aula;
- esercitazioni in aula;
- esercitazioni pratiche;
- attività di laboratorio;
- attività sul campo;
- attività in azienda;
- tutorato;
- esercizi di autovalutazione.

Il programma di ciascuna attività formativa viene pubblicato annualmente nel **Self Studenti Uniss**.

ART. 3 – OBBLIGO DI FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

Per ciascuna attività formativa è previsto un obbligo di frequenza del 70% delle ore per gli studenti iscritti a tempo pieno e al 30% per gli studenti iscritti in regime di part time.

Non esistono vincoli di numero di esami o di CFU nel passaggio dal I al II anno.

ART. 4 – PROVE IN ITINERE

Per i corsi di laurea magistrale non sono obbligatorie le prove *in itinere*, tuttavia, i singoli docenti ne possono proporre agli studenti lo svolgimento.

Per lo svolgimento delle prove *in itinere* è prevista la sospensione delle attività didattiche per 2 settimane; la prima dedicata al ripasso/studio e la seconda dedicata alla verifica.

Prima dell'inizio di ciascun anno accademico viene pubblicato un calendario didattico che riporta i periodi di sospensione delle attività didattiche e le date in cui sono programmate le prove *in itinere* delle diverse discipline.

Il mancato superamento della prova *in itinere* non pregiudica la possibilità di sostenere l'esame completo durante gli appelli ufficiali.

ART. 5 – MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI ESAMI

Le specifiche modalità di verifica del profitto (esame con prova orale, esame con prova scritta, ecc.) per ciascuna attività formativa sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica, o dal suo Coordinatore su delega del Consiglio stesso, su proposta del relativo Titolare, e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il **Self Studenti Uniss**.

La valutazione dello studente è espressa in trentesimi.

Lo Studente non può sostenere un esame se l'attività formativa non appartiene al suo Piano di Studio o se l'attività formativa non è ancora terminata.

Per sostenere un esame lo studente deve prenotarsi allo specifico appello tramite il **Self Studenti Uniss**.

La verbalizzazione degli esami di profitto, in linea con quanto stabilito dall'apposito regolamento di Ateneo, deve essere effettuata dal docente con una procedura online nella sezione dedicata "Self Studenti Uniss" dell'applicativo Esse3 di Kion-Cineca.

La registrazione potrà avvenire contestualmente al superamento dell'esame o in un secondo momento.

Per i casi in cui la verbalizzazione dell'esame venisse comunicata allo studente tramite **Self Studenti Uniss**, lo studente avrà 7 giorni per poter accettare o rifiutare; in caso di mancata indicazione da parte dello studente varrà il principio del *silenzio-assenso*.

Gli studenti, tramite il portale **Self Studenti Uniss**, dopo aver effettuato l'autenticazione con le proprie credenziali possono:

- prenotarsi agli appelli delle attività didattiche presenti nel proprio libretto on line (solo se l'iscrizione e le tasse sono regolari e se il piano carriera è stato compilato e confermato);
- consultare gli esiti degli esami pubblicati dal docente;
- rifiutare eventualmente un voto di un esame scritto entro la data indicata dal docente.

ART. 6 – ESAMI A SCELTA DELLO STUDENTE E COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDIO

Allo studente, all'atto dell'immatricolazione, viene attribuito un piano di studio standard, che può essere completato dallo studente, nell'area **Self Studenti Uniss**, con esami a scelta

L'indicazione da parte dello Studente di attività formative a scelta guidata (tra diversi insegnamenti proposti in alternativa tra loro) o a scelta autonoma deve essere presentata entro termini e secondo modalità che sono stabiliti ogni anno dall'Ateneo nel Regolamento Carriere Studenti.

ART 7. – TIROCINIO

Per i corsi di laurea magistrale i singoli Consigli di Corso possono stabilire annualmente le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio.

Il funzionamento del tirocinio è previsto da apposito regolamento (si veda l'allegato 1 del Regolamento corso di studi del Dipartimento di Agraria di cui costituisce parte integrante).

ART. 8 – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

La Commissione didattica del Corso di Studio riconoscerà come "altre attività", senza voto di profitto le certificazioni relative a:

- capacità informatiche o telematiche, da comprovare con adeguata certificazione (ad esempio CAD, GIS etc.);
- ulteriori capacità linguistiche;
- attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, quali quelle acquisite con corsi
- attività pratiche presso aziende o enti esterni all'Università;
- partecipazione a seminari, convegni, corsi formativi e viaggi di istruzione.

Per ulteriori dettagli si veda il "Regolamento per il conseguimento dei CFU relativi alle altre attività" (si veda l'allegato 2 del Regolamento corso di studi del Dipartimento di Agraria di cui costituisce parte integrante).

ART. 9 – PROVA FINALE

La tesi di laurea magistrale riporta i dati ottenuti dallo studente durante uno specifico periodo di sperimentazione scientifica anche mediante attività di studio e approfondimento di linee di ricerca che non necessariamente implicino la raccolta diretta di dati da parte dello studente. La tesi di laurea deve essere strutturata secondo le linee di una pubblicazione scientifica, per il quale si richiede originalità.

L'attribuzione dei punti in sede di laurea magistrale è la seguente:

- da 0 a 7 per la qualità dell'elaborato finale e l'esposizione della tesi;
- da 0 a 2 punti per la carriera: 2 punti per i laureati in corso;
- da 0 a 3 punti per l'esperienza di studio all'estero (Erasmus, Ulisse,...)

- la lode potrà essere assegnata solo all'unanimità e con voto complessivo superiore al 113 (arrotondato).

ART. 10 – CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN ALTRA CARRIERA UNIVERSITARIA

I CFU acquisiti in una precedente carriera universitaria sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio dopo verifica da parte di una apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- numero complessivo di ore di didattica svolte;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo Studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli Studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli, valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, risultino carenze di CFU in un determinato settore scientifico disciplinare (o, in assenza dei settori, in una particolare disciplina), il Consiglio di Corso di Studio ha la facoltà di istituire una o più attività formative integrative, distinte per settore scientifico disciplinare, alle quali lo studente dovrà partecipare per colmare tali lacune. La modalità di svolgimento di ogni attività integrativa viene decisa dal Consiglio di Corso di Studio e può comprendere attività di studio guidato, partecipazione a cicli di seminari, attività di laboratorio, ecc.

ART. 11 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento al “Regolamento Carriere Studenti”, al “Regolamento didattico di Ateneo”, al “Regolamento didattico di Dipartimento” e alla normativa vigente.